



---

**ALL. C**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VALUTAZIONE CONTROFATTUALE RELATIVA AL "PROGRAMMA  
REGIONALE DI CONTRASTO ALLE CONDIZIONI DI POVERTA' E DI  
ESCLUSIONE SOCIALE"  
ASSE VIII ASSISTENZA TECNICA DEL PO FESR 2007 – 2013**

**CIG: 3901657535**



- 1. FINALITA'**
- 2. OGGETTO**
- 3. MODALITA' DI PAGAMENTO**
- 4. OUTPUT RICHIESTI**
- 5. VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO**
- 6. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**
- 7. PENALITA'**
- 8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 9. DISCIPLINA IN MATERIA FDI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**
- 10. VARIAZIONI, RECESSO DAL SERVIZIO ED INADEMPIENZE**
- 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- 12. RISOLUZIONE PER INADEMPIAMENTO**
- 13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 14. DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE**
- 15. RESPONSABILITA'**
- 16. RINVIO ALLE NORME VIGENTI**
- 17. SPESE CONTRATTUALI**
- 18. CLAUSOLA FINALE**



## **1.FINALITA'**

La valutazione controfattuale del "Programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale", ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008, di cui alla D.G.R. n. 922/2009, è funzionale ad una corretta interpretazione della finalità perseguita attraverso la realizzazione del Programma mirante ad ottenere il reinserimento lavorativo e sociale dei componenti i nuclei familiari, interpretato come modifica dei comportamenti di consumo e delle modalità di partecipazione al mercato del lavoro.

Tale reinserimento dovrà manifestarsi in modificazioni dei comportamenti di consumo, di partecipazione al mercato del lavoro e di partecipazione sociale da parte degli appartenenti alle famiglie beneficiarie della Misura.

Il Progetto di valutazione si prefigge di misurare, seguendo un approccio controfattuale, l'impatto del Programma attraverso l'analisi dei dati raccolti con un questionario strutturato somministrato ad un sottoinsieme dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento ed a un sottoinsieme di famiglie non beneficiarie, pari complessivamente circa 2000 nuclei.

Sarà compito del valutatore stabilire, anche alla luce di quanto specificato al punto 2, le dimensioni del campione di intervistati e la sua ripartizione tra famiglie beneficiarie e non beneficiarie della misura.

Nell'ambito di tale valutazione, particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi degli effetti prodotti e generati dall'attuazione del Programma sopra citato.

## **2. OGGETTO**

Le attività oggetto del presente Capitolato fanno riferimento alla valutazione, secondo un approccio controfattuale, del "Programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale" di cui al punto 1.

Come sopra esplicitato, la valutazione dovrà stabilire l'efficacia dell'intervento con particolare riferimento ai comportamenti di consumo, alla partecipazione al mercato del lavoro e all'integrazione sociale dei beneficiari dell'intervento in parola.

Sarà necessario stabilire se i beneficiari modificano i loro comportamenti nei tre ambiti sopra indicati con riferimento particolare ai comportamenti che gli stessi soggetti avrebbero assunto in assenza dell'intervento oggetto di valutazione.

Nello specifico l'attività valutativa dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

- a) L'intervento ha prodotto effetti - e di quale entità - sui comportamenti di consumo, sulla partecipazione al lavoro e sull'integrazione sociale dei soggetti coinvolti?
- b) Su quali specifici aspetti dei tre ambiti comportamentali di cui alla lettera a) l'intervento ha maggiormente inciso?
- c) Quali categorie di soggetti beneficiari hanno tratto maggior beneficio dall'intervento?

### **Annotazioni metodologiche:**

Come sopra indicato, la valutazione d'impatto dovrà avvenire secondo il modello controfattuale di causalità, partendo dal confronto tra le condizioni e gli stili di vita delle famiglie e degli individui che usufruiscono dell'intervento (beneficiari) e quelle delle



famiglie e degli individui che non ne usufruiscono (controlli) selezionati in modo tale da approssimare adeguatamente ciò che sarebbe successo ai beneficiari se non avessero ricevuto il beneficio.

In particolare, nella formulazione dell'offerta, il valutatore dovrà indicare in maniera dettagliata lo specifico disegno di valutazione che intende adottare per rispondere alle domande oggetto dell'attività valutativa ed esplicitare per quali motivi intende seguire il disegno proposto.

Il valutatore dovrà, altresì, indicare:

1. le dimensioni del campione di famiglie da sottoporre ad analisi, distinguendo, opportunamente, il sottocampione dei beneficiari da quello di controllo;
2. a strategia di campionamento che intende perseguire;
3. quale strumento di rilevazione intende adottare.

### **3. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il **Responsabile dell'esecuzione** del contratto provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del corrispettivo contrattualmente convenuto, in tranche di pagamento secondo stati di avanzamento così strutturati:

1. Il 15% alla realizzazione del Piano esecutivo;
2. Il 45% dell'importo alla consegna del Rapporto intermedio;
3. Il 40% residuo, a saldo, alla consegna del Rapporto finale.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile dell'esecuzione provvederà alla erogazione del saldo finale.

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

### **4. OUTPUT RICHIESTI**

Dovranno essere prodotti i seguenti OUTPUT:

- a. Piano esecutivo;
- b. Rapporto intermedio;
- c. Rapporto finale.

### **5. VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'appaltatore è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento della presentazione dell'offerta

### **6. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con l'Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013;



- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione Basilicata, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Basilicata;
- g) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione Basilicata ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione Basilicata, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Basilicata o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Basilicata e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione Basilicata, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Basilicata e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione Basilicata da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara.



L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Basilicata, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Basilicata da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Basilicata potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

## **7. PENALITA'**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con la Regione Basilicata comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenuti dalla Regione Basilicata sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

## **9. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.



Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Basilicata effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

## **10. VARIAZIONI, RECESSO DAL SERVIZIO E INADEMPIENZE**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione Basilicata si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione Basilicata si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione Basilicata, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Basilicata.

La Regione Basilicata, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Basilicata accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax.

L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione Basilicata per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'appaltatore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Basilicata di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Basilicata si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazio del





servizio insufficiente, la Regione Basilicata procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- c) venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- a) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- b) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- c) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- d) reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- f) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- h) sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione Basilicata.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Basilicata, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Basilicata di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Basilicata si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.





## **12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.11 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile del Procedimento, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione Basilicata e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

## **13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria..

## **14. DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE**

La Regione Basilicata non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Basilicata. Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione Basilicata.

## **15. RESPONSABILITA'**

L'appaltatore solleva la Regione Basilicata da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della Regione Basilicata, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

## **16. RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

## **17. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.



## **18. CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel Bando e nel Disciplinare di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara, si applicano tutte le norme vigenti in materia di Contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.